

**AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2012
APPROVATO CON DEL. G.C 22 del 31/01/2012**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RAPPORTI CON SDS, SOCIALE E SALUTE
RENDE NOTO**

che per l'anno 2012 i contributi economici a sostegno di progetti, attività e iniziative afferenti all'Assessorato alla Salute e ai Servizi Sociali saranno erogati nelle forme e secondo le modalità indicate nel presente Avviso Pubblico, in coerenza con il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi ed agevolazioni.

Art. 1 – FINALITÀ

1. L'Assessorato alla Salute e ai Servizi Sociali (di seguito denominato "Assessorato") intende sostenere, attraverso l'erogazione di contributi economici, i progetti, le attività e le iniziative realizzati da associazioni, enti e istituzioni senza scopo di lucro e appartenenti al privato sociale (di seguito denominati "associazioni") che corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Prato e agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione della Società della Salute dell'Area Pratese, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'ordinamento.
2. I progetti, le attività e le iniziative di cui al punto precedente non possono avere scopo di lucro.

Art. 2 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo precedente, che intendano richiedere i contributi economici previsti dal presente Avviso Pubblico, devono inoltrare una domanda redatta utilizzando lo schema allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato A), debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente (allegando fotocopia di un documento d'identità in corso di validità) e recapitata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato (Piazza del Pesce n. 9, 59100 Prato) oppure inviate al medesimo indirizzo a mezzo lettera raccomandata, con Avviso di Ricevimento o inviate tramite casella di posta certificata al seguente indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it. Qualora il richiedente non possieda una casella di posta elettronica certificata potrà inviare la domanda esclusivamente tramite servizio postale o con recapito al Protocollo.
2. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore **17 del giorno 02 aprile 2012** e farà fede la data di protocollo ai fini dell'ammissione alla procedura del presente Avviso. Sull'esterno della busta contenente

la domanda dovrà essere indicato “Richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi dell’Assessorato alla Salute ed ai Servizi Sociali per l’anno 2012”. In caso di invio della domanda a mezzo di posta elettronica certificata, tale locuzione dovrà essere riportata nell’oggetto.

3. Saranno ammesse alla procedura le domande pervenute per via postale oltre la scadenza del 02 aprile 2012 purché dal timbro dell’ufficio postale di partenza risulti che la richiesta sia stata spedita entro il termine indicato al comma precedente.

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Ogni richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e Atto costitutivo qualora non precedentemente depositati presso il Comune;

b) scheda sintetica del progetto (Allegato 1) contenente:

- descrizione del progetto/attività/iniziativa per cui si richiede il finanziamento avendo cura di indicare il luogo, il/i periodo/i di svolgimento con il relativo calendario, le strutture, le attrezzature e l’organizzazione necessarie all’attuazione;

- analisi dei costi previsti per la realizzazione del progetto/attività/iniziativa con specifica:

 - o dell’importo per il quale si richiede il contributo al Comune di Prato;

 - o dell’importo del cofinanziamento da parte del soggetto richiedente;

c) relazione sintetica che illustri le principali iniziative realizzate dal soggetto nell’arco dell’ultimo biennio precedente la domanda, a dimostrazione dell’operatività nel settore, specificando altresì l’elenco delle iniziative realizzate per le quali sono stati ottenuti finanziamenti pubblici, indicando l’Ente erogatore e la somma erogata;

d) elenco delle iniziative e degli Enti ai quali si richiedono finanziamenti per l’anno 2012 e la relativa entità.

Art. 4 –CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Non saranno ammesse a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso per la concessione di contributi per l’anno 2012, le domande:

a) pervenute oltre le ore 17 del giorno 2 aprile 2012, come indicato all’art. 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo;

b) prive della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell’Associazione o di copia di un documento di identità del medesimo;

c) domanda incompleta ovvero priva di uno o più dei seguenti requisiti:

- o dichiarazione d’iscrizione nei registri o albi nazionali e/o regionali, se previsti per la propria natura giuridica;

- o dichiarazione di assenza di fini di lucro dell'associazione;
- o dichiarazione di svolgimento del progetto all'interno del territorio del Comune di Prato;
- o dichiarazione del Legale Rappresentante che l'associazione non fa parte di articolazioni di partiti politici;
- o documentazione incompleta ovvero priva di uno o più elementi come richiesti all'art. 4.

Al soggetto non ammesso a partecipare alla procedura, oggetto del presente avviso, sarà debitamente comunicata la motivazione di esclusione.

Art. 5- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le domande ammesse a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso per la concessione di contributi per l'anno 2012, saranno valutate da un'apposita commissione nominata con successivo provvedimento dirigenziale, di cui sarà data debita pubblicità con la pubblicazione sul sito web del Comune di Prato e affissione all'albo dell'Assessorato alla Salute e ai Servizi Sociali.

Art. 6 – CAMPI DI INTERVENTO. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La Commissione di cui all'art.5 esaminerà le domande di contributo pervenute, entro il termine del 30 Giugno 2012.

2. Le domande di contributo saranno esaminate dalla Commissione con riferimento ai seguenti criteri di valutazione e campi di intervento:

- corrispondenza generale con i criteri stabiliti dal Regolamento;
- presentazione di progetti/attività/iniziativa da parte di raggruppamenti di associazioni riunite per la realizzazione delle attività sopraindicate;
- coerenza con gli obiettivi, le finalità e le aree di attività individuati come prioritari e finanziabili ed esplicitati nel presente Avviso Pubblico, con particolare riferimento ai seguenti campi di intervento:

- a) accoglienza e inclusione sociale di persone nell'area della marginalità;
- b) percorsi di autonomia sulla disabilità;
- c) attività di socializzazione per gli anziani;
- d) percorsi di inclusione sociale nell'area della salute mentale e delle tossicodipendenze;
- e) attività di sostegno e accoglienza per minori in condizioni di difficoltà.

3. Per l'anno 2012 sono in ogni caso esclusi dal finanziamento previsto dal presente Avviso Pubblico:

- a) conferenze e/o convegni e/o feste;
- b) iniziative ricomprese nell'ordinaria e corrente attività dell'associazione;
- c) progetti, attività e iniziative non legate ad uno specifico progetto;

d) pubblicazioni di ogni tipo;

e) acquisto o manutenzione di autoveicoli o mezzi di trasporto attrezzati.

4. Sulla base della valutazione effettuata con riferimento ai predetti criteri e tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, la Commissione procederà alla formazione di un piano di ripartizione dei contributi ai fini della successiva approvazione.

5. Il relativo atto deliberativo di concessione dei contributi dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla avvenuta assegnazione di risorse al responsabile del Servizio; nella delibera di concessione di contributo sarà riportato il nominativo del soggetto ammesso alla procedura, l'esito della valutazione e l'eventuale importo erogato.

6. L'importo del contributo concesso sarà altresì comunicato per iscritto ai beneficiari.

Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

1. Con determinazione dirigenziale saranno assunti i relativi impegni per la copertura delle spese derivanti dai contributi finanziari concessi.

2. Per ogni progetto/attività/iniziativa possono essere assegnati contributi la cui somma non deve essere superiore alla differenza fra le spese e le entrate. Il beneficio complessivo può coprire in tutto o in parte il deficit finanziario.

3. L'Assessorato procederà all'erogazione dei contributi economici con le seguenti modalità: gli importi saranno liquidati ai soggetti beneficiari nella misura massima del 50% ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione, previa acquisizione della scheda fiscale da parte dei soggetti beneficiari (Allegato 2), mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa e dietro presentazione del rendiconto. In ogni caso la somma complessiva liquidata non può superare l'importo previsto nella delibera di concessione.

4. Qualora, in sede di verifica della rendicontazione, le spese effettuate e rendicontate risultino inferiori all'importo del contributo concesso, si provvederà al recupero della somma liquidata per l'ammontare di tale differenza; la concessione del contributo è altresì totalmente o parzialmente revocata, anche con il recupero della somma eventualmente versata, qualora i progetti, le attività, le iniziative non siano realizzati nei tempi o nelle modalità previsti o lo siano in misura difforme da quanto previsto.

5. Nel caso in cui il progetto, l'attività o l'iniziativa per il quale è stato richiesto il contributo finanziario non venga effettuato ed il contributo sia già stato in parte erogato, lo stesso deve essere restituito all'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività.

Art. 8 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare per iscritto all'Assessorato alla Salute e ai Servizi Sociali la data d'inizio del progetto, attività o iniziativa per cui è stato erogato il contributo. In ogni caso tale data non potrà essere posteriore al 31 dicembre 2012.
2. A conclusione delle attività oggetto dell'erogazione del contributo, e comunque non oltre il 30 aprile 2013, i soggetti beneficiari presentano all'Assessorato il rendiconto dei progetti, delle attività e delle iniziative realizzate, compilando l'apposito modello (Allegato 3). La mancata presentazione del rendiconto comporta la non corresponsione del contributo assegnato e il recupero delle somme eventualmente erogate.
3. È facoltà dell'Assessorato acquisire copia della documentazione giustificativa.
4. Qualora il Comune di Prato vanti un credito nei confronti del soggetto beneficiario del contributo, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
5. I soggetti beneficiari del contributo finanziario devono far risultare in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa o dell'evento che i progetti, le attività, le iniziative sono realizzati con il contributo del Comune di Prato, utilizzando il logo del Comune. Le modalità di utilizzo del logo devono essere preventivamente concordate con l'Assessorato.
6. Il beneficiario deve utilizzare il contributo finanziario esclusivamente per gli scopi per i quali è stato concesso.
7. Nel rendiconto non possono essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano al progetto/attività/iniziativa, nonché le spese per l'utilizzo di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario.

Art. 9 – PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI

Ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, l'Amministrazione Comunale pubblicherà sul proprio sito informatico e su quello della Società della Salute dell'Area Pratese l'elenco dei beneficiari dei contributi.

Art. 10 – CONTROLLI

1. Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art.75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la decadenza dal beneficio ed ha come conseguenza l'attivazione delle procedure volte al recupero delle somme eventualmente anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71.

3. Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del Procedimento oggetto del presente Avviso l'Istruttore Amministrativo del Servizio Rapporti con SdS, Sociale e Salute, dott. Federico Romano.